



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
E SUI SERVIZI
(TARES)**

CAPO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce, a decorrere dal 01 gennaio 2013, e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214) secondo i criteri di cui all'art. 5 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n° 102 convertito in Legge 28 ottobre 2013 n°124, di seguito denominato anche TARES.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.
3. La TARES ha natura tributaria. Il Comune di Molfetta non attiva la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
4. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal contratto di servizio di igiene urbana e gestione dei rifiuti e dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere *b)*, *e)* ed *e)* del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. In particolare, sono assimilati ai rifiuti urbani, purché conferiti in quantità e con modalità compatibili con il normale svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani:
 - rifiuti di carta, cartone e similari;
 - rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
 - imballaggi primari

- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

- accessori per l'informatica.
3. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
- rifiuti delle cucine;
 - rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
 - rifiuti ingombranti
 - spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
 - indumenti e lenzuola monouso;
 - gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
 - pannolini pediatrici e i pannoloni,
 - contenitori e sacche delle urine;
 - rifiuti verdi.

Art. 4

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d. i rifiuti radioattivi;
 - e. i materiali esplosivi in disuso;
 - f. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

- g. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a. le acque di scarico;
 - b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

CAPO II

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Molfetta con riferimento agli immobili ubicati interamente o prevalentemente all'interno del suo territorio.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 6

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a. *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo senza alcun riguardo alla natura ed al sistema costruttivo anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;
 - d. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze, le aree scoperte adibite a parcheggio, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c. le aree scoperte e/o pertinenziali ad attività commerciali/industriali adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli dell'utenza.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi

o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto i cui all'art. 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che, per loro natura ovvero per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, non possono produrre rifiuti, come a titolo esemplificativo:
 - a. le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; detta duplice condizione deve essere dimostrata da idonea documentazione con riserva di verifica in loco da parte dell'Ufficio;
 - b. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - c. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - d. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

- e. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatori, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
 - f. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio
 - g. le aree a verde (giardini, parchi, cortili, ecc)
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione nella misura massima prevista dalla normativa in materia.

Art. 9

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 8.

Art. 10

Esclusioni ovvero riduzioni per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio contestualmente a rifiuti ordinari

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui

- all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 3. Relativamente alle attività di seguito indicate, accertato che nelle stesse si realizza contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non è obiettivamente possibile o è sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, sono determinati indici di produzione dei rifiuti urbani e/o assimilati:
 - a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi;
 - b) lavanderia a secco e tintorie non industriali;
 - c) officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole e gommisti;
 - d) elettrauto;
 - e) caseifici e cantine vinicole;
 - f) autocarrozzerie e falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie;
 - g) officine di carpenteria metallica;
 - h) tipografia, stamperie, incisioni e vetrerie;
 - i) laboratori fotografici ed eliografie;
 - l) allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine.
 4. Per le attività non comprese nell'elenco di cui al comma 3 ove si realizza contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati e non è possibile individuare quella parte ove si formano rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, si applica l'indice di produzione dei rifiuti previsto per la categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
 5. Per fruire della esclusione prevista dai commi precedenti gli interessati devono produrre apposita denuncia nella quale sono indicati il ramo di attività, la sua classificazione e le superfici di formazione di rifiuti o

sostanze indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER e devono dimostrare l'avvenuto trattamento.

Art. 11.

Superficie degli immobili

1. La superficie complessiva è calcolata sulla base delle planimetrie e/o di altra documentazione che l'utente è obbligato a presentare in sede di denuncia o su richiesta dell'Ente.
2. Costituisce elemento per il calcolo della superficie tassabile la superficie desumibile dai dati catastali opportunamente ridotta in ragione della tipologia di immobile, comunque in misura non superiore al 20%
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

CAPO III

TARIFE

Art. 12
Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti copre integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nonché i costi per lo smaltimento dei rifiuti in discarica (art. 15 D. Lgs 36/2013).
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

Art. 13
Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie calcolata, sulla base della classificazione delle categorie e dei rispettivi indici qualitativi-quantitativi.
3. La tariffa è approvata con provvedimento di Consiglio Comunale da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
4. La classificazione delle categorie e gli indici qualitativi-quantitativi delle utenze possono essere rimodulate in sede di approvazione delle tariffe, anche con inserimento di ulteriori categorie.
5. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14
Classificazione delle categorie di utenza e relativi indici

1. Le utenze domestiche e non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie con i relativi indici qualitativi-quantitativi:

	indici TARES
utenze domestiche	
abitazioni private unico occupante	0,72
abitazioni private 2 occupanti	0,86

abitazioni private 3 occupanti	0,97
abitazioni private 4 occupanti	1,08
abitazioni private 5 o più occupanti	1,15
abitazioni private non servite	0,29
abitazioni private uso stagionale o ad altro uso limitato o discontinuo	0,68
abitazioni private con persona anziana sola con pensione minima INPS	0,36
abitazioni private con nucleo familiare con pensione minima INPS	0,43
utenze non domestiche	
depositi, rimesse ad uso privato, magazzini, autorimesse	0,58
alberghi, locande, pensioni	1,15
collegi, convitti, istituti e case di riposo ed assistenza, caserme, ospedali, case di cura	1,87
bed & breakfast	1,08
agriturismo e strutture similari	1,44
esercizi di vendita frutta e verdura, fiori e piante	4,60
caffetterie, bar, gelaterie, pasticcerie, birrerie, sale da ballo, circoli ricreativi, discoteche, sale giochi	3,16
rosticcerie, ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, fast food e simili	4,13
esercizi di vendita di carni, pollame, uova, pesce	3,23
altri esercizi di vendita di alimentari o beni deperibili (esercizi di vicinato)	3,27
istituti di credito, agenzie e sub di assicurazioni, agenzie di viaggio, agenzie finanziarie e intermediazione, ricevitorie, autoscuole, Tv e giornali	3,59
studi medici e veterinari, laboratori di analisi cliniche	2,88
studi medici e veterinari, laboratori analisi cliniche che producono contestualmente rifiuti speciali non assimilati	1,98
studi professionali e simili, uffici pubblici ed altre tipologie simili	2,52

sedi di radio	1,55
locali /aree ad uso di produzione artigianale e industriale	1,08
lavanderie, tintorie, tipografie, vetrerie, studi fotografici	0,90
fabbro, autocarrozzeria, falegnameria, fonderie, riparazioni auto	0,65
elettrauto, odontotecnici	0,70
caseifici, frantoi oleari	0,79
abbigliamento, tessuti, scarpe, biancheria, mercerie, commercio al dettaglio beni non deperibili	2,88
esposizione del commercio al dettaglio di beni non deperibili	0,95
musei, biblioteche, pinacoteche, scuole private, associazioni culturali, religiose, politiche, sindacali e di assistenza	0,32
sale teatrali e cinematografiche	3,95
centri ginnici e simili	0,61
complessi commerciali di beni deperibili e non deperibili (esercizi di media e grande struttura)	1,80
complessi commerciali di beni non deperibili con rilevanti superfici espositive	1,04
stabilimenti balneari, campeggi e simili	0,72
aree attrezzate per giochi e divertimento, parchi tematici	1,26

Art. 15

Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in bimestri, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio occupazione/detenzione; l'obbligazione tributaria sussiste sino al bimestre in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Per giorno di inizio e cessazione dell'occupazione farà fede la data di variazione anagrafica ovvero la data risultante da autorizzazioni/certificazioni rilasciate per l'esercizio dell'attività di che trattasi.

4. Il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione di inizio, di variazione e/o di cessazione dell'occupazione, di cui all'art. 29 del presente regolamento.
5. La cessazione dà diritto al discarico o al rimborso del tributo.
6. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
7. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano aumento o diminuzione di tariffa producono effetti dal bimestre solare successivo a quello in cui si verificano. Le variazioni di tariffa sono conteggiate a conguaglio.

Art. 16

Tariffa per le utenze domestiche

1. Il tributo per le utenze domestiche è determinato applicando alla superficie dell'alloggio le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo gli indici di cui all'art. 14.

Art. 17

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare devono essere dichiarate dal soggetto passivo di imposta (es. le colf che dimorano presso la famiglia).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o di attività lavorativa o di studi fuori regione, nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e/o residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un occupante ogni 25 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità inferiore). Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura.

Art. 18

Tariffa per le utenze non domestiche

1. Il tributo per le utenze non domestiche è determinato applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie paramtrate secondo gli indici di cui all'art. 13.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo complessivo che deve essere coperto con il tributo

Art. 20

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 70%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 21

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

CAPO IV

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 22

Riduzioni per le utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30 %. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione di avvenuta pratica di compostaggio domestico nell'anno precedente corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposita compostiera. La riduzione è calcolata nel documento di pagamento successivo all'anno in cui si è praticato il compostaggio.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano a partire dal bimestre solare successivo da quello di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

Art. 23

Riduzioni per il recupero

2. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in misura pari al 10% per gli utenti che avviano a recupero rifiuti assimilati.
3. Il recupero deve essere dimostrato mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
4. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
5. La riduzione opera nell'anno di riferimento e deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, presentando la relativa documentazione probatoria. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 24

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tariffa è ridotta al 30% per le utenze poste nelle zone c.d. non servite, intendendosi come tali tutte le zone del territorio comunale nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta e che distano oltre metri 300 del più vicino punto di raccolta.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche

3. Per le utenze domestiche si fa riferimento alla tariffa applicata per nucleo familiare composto da 3 soggetti; su istanza di parte si fa riferimento alla tariffa corrispondente al nucleo familiare del soggetto passivo di imposta.

Art. 25

Ulteriori esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti da imposta le seguenti fattispecie:
 - a) locali adibiti ad uffici pubblici comunali;
 - b) edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - c) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
 - d) locali di proprietà comunale o privata, adibiti a pubblici servizi di competenza comunale;
 - e) locali adibiti ad abitazione ed occupati da anziani soli, titolari esclusivamente di assegno sociale e/o rendita concessa da enti previdenziali o assistenziali di importo non superiore all'assegno sociale;
 - f) gli edifici ed aree destinati ad istituti scolastici la cui gestione compete per la legge al Comune.
 - g) le abitazioni occupate da famiglie assistite dal Comune; l'esenzione si applica per il periodo di assistenza.
2. Per gli immobili adibiti ad abitazione, occupati da nucleo familiare con reddito rinveniente esclusivamente da pensione o rendita concessa da enti previdenziali ed assistenziali, di importo non superiore al minimo corrisposto dall'INPS ai lavoratori dipendenti, si applica la tariffa per unico occupante (in caso di persona sola) ovvero la tariffa per nucleo familiare di 2 persone (in caso di nucleo familiare composto da 2 o più persone), ridotta al 50%.
- 2.bis Per gli immobili utilizzati per l'esercizio di attività di impresa esercitata in forma di ditta individuale e per l'esercizio di attività libero-professionale esercitata in forma non associata, nell'ipotesi in cui l'imprenditore o il professionista, soggetto passivo di imposta, si trovi in condizioni di invalidità temporanea assoluta al 100 per cento, ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104, opportunamente certificata ai sensi dell'art. 4, legge 5 febbraio 1992 n. 104, che comporta una temporanea diminuzione della capacità lavorativa, la tariffa è ridotta al 50 per cento.
- 2.ter Per gli immobili adibiti ad abitazione principale occupati da nucleo familiare con soggetto riconosciuto inabile al 100% ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/92, opportunamente certificata ai sensi dell'at. 4 L. 104/92, con reddito ai fini ISEE non superiore a € 10.000,00, si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare ridotta di una unità.
Se il nucleo familiare è composto da una sola unità, si applica la tariffa per unico occupante.

3. Per gli immobili a disposizione adibiti ad uso abitativo si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 3 persone, ridotta del 30%; su istanza di parte si fa riferimento alla tariffa corrispondente al nucleo familiare del soggetto passivo di imposta.
4. Le riduzioni non sono cumulabili, ad eccezione della previsione di cui al precedente art. 23. Pertanto qualora si rendessero applicabili più riduzioni opera la riduzione più favorevole all'utente.

CAPO V
MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 26

Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra importo della maggiorazione e superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 19.
4. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 27

Importo della maggiorazione.

1. L'importo della maggiorazione è stabilito per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il provvedimento di approvazione delle tariffe Tares può modificare l'importo di cui al comma 1 in aumento, sino a 0,40 Euro.
3. L'aumento può essere applicato in maniera generalizzata per tutte le utenze ovvero in misura differenziata in ragione: a) della tipologia dell'immobile, in particolare diversificando tra utenze domestiche e non domestiche o in relazione alle categorie di utilizzazione o alla tipologia catastale; b) della zona di ubicazione dell'immobile.
4. In caso di mancata approvazione della maggiorazione si intende prorogato quello applicato nell'esercizio precedente.

CAPO VI
DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE

Art. 28

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. In sede di dichiarazione, le utenze domestiche residenti indicano il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia ovvero da qualsiasi coobbligato nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero da suo delegato;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione deve essere presentata entro il mese di gennaio dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

Art. 30
Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella non inferiore all'80 per cento della superficie catastale.

Art. 31
Accertamento

1. In caso di omessa o di infedele dichiarazione in Comune notifica ritualmente apposito avviso di accertamento
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del 5 anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica nonché le modalità di versamento , e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
4. Il contribuente può richiedere una dilazione secondo le disposizioni di cui all'art. 18 del vigente regolamento che disciplina le entrate tributarie (Deliberazione C.C. n° 80/2002 e s.m.i.).
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32 **Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 33 **Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in rate bimestrali con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione.
2. La scadenza delle rate bimestrali è fissata annualmente in sede di approvazione delle tariffe.
3. In caso di mancata approvazione delle tariffe ovvero di mancata indicazione dei termini di cui ai commi 1 e 2 si intendono prorogati i termini e le tariffe dell'esercizio precedente.

4. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale unico (Decreto MEF del 14 maggio 2013), ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. In caso di omesso/insufficiente versamento è notificato al contribuente, anche a mezzo raccomandata A.R. apposita richiesta di pagamento, con indicazione delle somme da versare e con addebito delle spese di notifica. La predetta richiesta di pagamento contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento saranno avviate le procedure esecutive per il recupero delle somme non versate con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 34

Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono indicati nell'art. 19 Bis del vigente regolamento per l'accertamento e riscossione delle entrate tributarie approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 80/2002 e s.m.i.

Art. 35

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Previa apposita istanza è possibile procedere alla compensazione, anche verticale, per i versamenti da eseguire dal medesimo contribuente.

Art. 36

Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art 37
Contenzioso

1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a patire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento per l'applicazione della Tassa rifiuti solidi urbani approvato con Deliberazione C.C. n°18/1995 e s.m.i..

Art. 39

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

Art. 40

Disposizioni transitorie

1. Il comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 41

Disposizioni per l'anno 2013

1. Per l'anno 2013, come deliberato con provvedimento del Commissario Straordinario n° 43/2013:
 - a. il pagamento è articolato in quattro rate bimestrali con scadenza prima rata al 30 giugno, seconda rata al 31 agosto, terza rata al 31 ottobre e quarta rata al 31 dicembre;
 - b. l'ammontare di ciascuna delle prime tre rate è di importo pari a quella già versata nell'anno 2012 a titolo di Ta.R.S.U.;
 - c. il versamento delle prime tre rate costituisce acconto a titolo di Tares per l'anno 2013;

- d. i versamenti delle prime tra rate in acconto sono eseguiti sul c/c postale n° 18320705, intestato a Comune di Molfetta – Servizio di Tesoreria, causale “tributo ambientale rifiuti” ;
- e. la quarta rata, con scadenza 31 dicembre 2013, è calcolata a titolo di conguaglio sulla base delle tariffe Tares per l’anno 2013 a deliberarsi ed è versata, unitamente alla maggiorazione standard pari a euro 0,30 al metro quadrato (art. 1 comma 387, lett. f Legge di Stabilità 2013) di competenza dello Stato, utilizzando il “Sistema F24” ovvero il bollettino di c/c postale centralizzato.